


ATTO TELEMATICO  
SR 24-11-2015



REP. N: [REDACTED]

## TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile

### ORDINANZA

Il Giudice dott. Sebastiano Cassaniti,

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto "ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 2261 c.c." proposto da

[REDACTED], col patrocinio dell'avv. [REDACTED]

contro

[REDACTED], con l'avv. [REDACTED],

esaminati gli atti e i verbali di causa

sciogliendo la riserva assunta,

rilevato che,

- il ricorrente, dopo avere dedotto di essere socio fondatore della associazione [REDACTED] [REDACTED] il cui organo amministrativo avrebbe compiuto diversi inadempimenti e inosservanze della legge e dello statuto, ha chiesto l'accesso ad atti specificamente indicati affermando l'esistenza del suo diritto di consultare i documenti inerenti l'amministrazione della associazione;

- si è costituita la [REDACTED] in persone del legale rappresentante [REDACTED] [REDACTED] che ha eccepito la carenza di legittimazione del ricorrente ad accedere agli atti giacché non più socio a norma dell'art. 7 dello statuto e delle disposizione integrative di cui al regolamento approvato dal Consiglio Direttivo del 27.12.2012 per avere omesso di rinnovare l'iscrizione annuale; ha aggiunto che, in ogni caso, non sussiste il diritto del socio dell'associazione riconosciuta ad esaminare la documentazione dell'associazione;

ritenuto il ricorso è fondato e va accolto poichè:

- è ammissibile la misura cautelare richiesta giacché l'accesso agli atti è strumentale all'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità;

- sussiste la legittimazione del ricorrente essendo infondato l'assunto del resistente



riguardante la mancanza della qualità di socio. Invero, la "decadenza" del ricorrente dalla qualità di socio per omesso pagamento della quota annuale a norma dell'art. 7 dello statuto - disposizione che, diversamente da quanto sostenuto dal resistente, prevede l'ipotesi di recesso e due ipotesi di esclusione dell'associato - non può ritenersi perfezionata essendo nulla ex art. 1418 e 1419 c.c. per violazione degli artt. 2, 18 e 24 Cost. la clausola statutaria di un'associazione nella parte in cui preveda un'ipotesi di esclusione del socio che non imponga una preventiva contestazione degli addebiti (v. T. Torino 15.2.1996, T. Milano 14.12.2005). La clausola deve ritenersi altresì illegittima nella misura in cui non consente al socio di conoscere il provvedimento che ha deliberato la sua esclusione e di impugnarlo innanzi all'autorità giudiziaria. Conseguente che, nella specie, la "decadenza" del [REDACTED] è stata dedotta dalla resistente in applicazione di una clausola che va disapplicata in quanto viziata;

- sussiste il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti indicati in ricorso. Infatti, va richiamato e condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società (Cass. n. 1476/2007). Conseguente che, in mancanza di norme che escludano il controllo dei soci sull'attività dell'organo amministrativo dell'ente ed in mancanza di previsioni statutarie specifiche, può farsi applicazione del disposto dell'art. 2261 c.c., il quale disciplina il diritto all'accesso ai documenti e al rendiconto dell'attività svolta dei soci nelle società di persone (v. anche T. Roma 22.2.2010);

- sussiste *periculum in mora* avendo il ricorrente sufficientemente prospettato l'esigenza attuale di acquisizione di informazioni utili in merito alle modalità di effettivo svolgimento della funzione gestoria da parte dell'organo amministrativo in relazione ad inadempimenti specificamente individuati;

- le spese di lite, come liquidate in dispositivo, devono seguire la soccombenza;

P.T.M.

dispone che [REDACTED] consenta a [REDACTED], anche con l'assistenza di professionisti, di consultare la documentazione specificamente indicata nel ricorso introduttivo;

condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che



liquida in € 1.000,00 per compenso professionale ed € 286,00 per spese vive, oltre IVA, C.P. e  
spese generali.

Si comunichi.

Siracusa, 23 novembre 2015

Il Giudice  
dott. Sebastiano Cassaniti

F. AVVISI TELEMATICI  
SR 24-11-2015

